



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 59

Seduta 13-11-2025

Sessione: **CONVOCAZIONE Straordinaria**

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Luciano Barberio	Sindaco	Presente	
Antonella Bocchi	Consigliere	Presente	
Alessandro Caramori	Consigliere	Assente	
Francesca Carrara	Consigliere	Presente	
Daniela Forapani	Consigliere	Presente	
Luca Formigoni	Consigliere	Presente	
Giorgio Gabrieli	Consigliere	Presente	
Alessandro Incorvaia	Consigliere	Presente	
Caterina Oliani	Consigliere	Presente	
Gianluca Pinotti	Consigliere	Presente	
Sara Salami	Consigliere	Presente	
Camilla Soncini	Consigliere	Presente	
Marco Vignola	Consigliere	Presente	
Totale		Pr. 12	As. 1

Assiste alla adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Alessandro Calanca, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Barberio in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Sindaco introduce il punto n. 5 “MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA” e lascia la parola all'Assessore Gianluca Pinotti, il quale espone l'argomento.

I Consiglieri e il Sindaco si sono fermati dalle ore 20,10 alle ore 20,14, in quanto l'Assessore Giorgio Gabrieli si è assentato, al suo ritorno si è proceduto alla votazione.

Richiamate:

- la Legge 160/2019, art.1, comma 738, ha disposto: *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 14, è abrogata, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783*”;
- il D. Lgs. n. 219 del 30.12.2023: “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”;
- il D. Lgs. n. 13 del 12.02.2024: “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26.05.2020;
- il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 27.11.1998;

Verificato che:

- con D. Lgs. n. 218 del 1997 viene approvato l'istituto dell'accertamento con adesione, normativa che consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria con l'Agenzia delle Entrate. Tale “accordo” tra contribuente e ufficio può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione anche ai tributi comunali era possibile con apposita deliberazione di Consiglio Comunale che poteva essere effettuata o introducendo la disciplina nel regolamento generale delle entrate o con apposito regolamento;

- il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione è stato approvato nel 1998 quando per poter utilizzare l'istituto era necessario deliberare l'applicazione dello stesso ai tributi comunali;
- la normativa relativa all'istituto dell'accertamento con adesione ha come presupposto necessario la presenza di materia concordabile;
- il presupposto necessario all'applicazione dell'istituto si poteva manifestare solo con ICI ed IMU, in particolare nel caso delle aree edificabili;
- I decreti legislativi n. 219/2023 e n. 13/2024 hanno apportato diverse novità sia allo statuto del contribuente che al D. Lgs. 218/1997 che disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione;
- Il regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'accertamento con adesione approvato nel 1998, necessita di essere rivisto con le novità introdotte dal D. Lgs. n. 13/2024 e dalla Legge 160/19 che ha modificato la normativa relativa all'Imposta municipale propria;
- la disciplina dell'accertamento con adesione prevista dalla normativa vigente si applica nei casi degli accertamenti che hanno per oggetto le aree fabbricabili, il cui valore per il calcolo dell'IMU è dato dal "valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1, lett. c), d) e f) del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia D.P.R. 380/2001;
- la normativa che riguarda l'istituto dell'accertamento con adesione può essere disciplinata direttamente nel regolamento che riguarda il solo tributo interessato dall'istituto stesso, e cioè il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio n.25 del 26.05.2020,
- il vigente regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 27.11.1998 può essere abrogato nel caso in cui il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria disciplini anche quanto necessario per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione;

- il D. Lgs. n. 219/2023 ha apportato diverse novità nello statuto del contribuente e che si necessita di regolamentare nel vigente regolamento IMU il principio del contraddittorio preventivo previsto nell'art. 6 bis della Legge 212/2000;
- trattandosi di modifiche di norme tributarie non sostanziali ma procedurali si dispone l'entrata in vigore del regolamento modificato a partire dal 01.01.2026;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale dell'Ente;

Ritenuto pertanto necessario approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'IMU che tenga conto delle modifiche apportate all'istituto dell'accertamento con adesione e dell'introduzione del principio del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo art. 6 bis della Legge 212/2000, introdotto con il D. Lgs. 219/2023;

Visto lo schema di regolamento IMU predisposto con l'obiettivo precipuo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalle norme sopra richiamate (Statuto dei Contribuenti, Legge n. 212/2000 e D. Lgs. n. 218/1997 come modificati dai D. Lgs. n. 219/2023 e n. 13/2024) alla potestà regolamentare del Comune, considerando che i criteri della legge restano comunque disciplinati dalle leggi primarie e non sono modificabili dal Comune, visti i limiti all'autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997;

Ritenuto di approvare le modifiche evidenziate nell'allegato A ed approvare il regolamento come modificato dell'allegato B;

Ritenuto che il Regolamento modificato afferente all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria entra in vigore il 01.01.2026;

Ritenuto di abrogare il Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27.11.1998 con decorrenza 01.01.2026;

Ritenuto di dichiarare immediatamente eseguibile il presente regolamento;

Richiamato il comma 767 della Legge 160/19 che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2026 è fissato al 31.12.2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore 1 – Servizi Finanziari, Tributi, Personale e Polizia Locale;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visti/e:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la Legge 212/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 218/1997 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 446/1997 e ss.mm.ii.;
- la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 219/2023 che modifica la Legge 212/2000;
- D. Lgs. 13/2024 che modifica il D. Lgs. n. 218/1997;
- lo Statuto comunale;

Dato atto che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella registrazione conservata agli atti;

Con voti favorevoli n. 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi in forma palese per appello nominale mediante alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti n. 12 su n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

per quanto indicato in premessa che è parte integrale e sostanziale delle presente deliberazione:

1. di approvare le modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come riportate nell'allegato A;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nella versione coordinata allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B);
3. di dare atto che il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'allegato B entra in vigore a decorrere dal 01.01.2026;

4. di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27.11.1998 è abrogato a decorrere dal 01.01.2026;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2026, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Il Regolamento approvato con il presente atto, ai sensi dell'art. 65, comma 2, dello Statuto Comunale, entrerà in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio ad intervenuta esecutività della presente deliberazione.

Con voti favorevoli 12, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti n. 12, su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto

II VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Alessandro Calanca)

Il Sindaco
(Sig. Luciano Barberio)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 57 del 24-09-2025

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Li, 28-10-2025

Il Responsabile del Servizio Interessato

(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 57 del 24-09-2025

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Li, 28-10-2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

(Dott. Giuseppe Cazzavillan)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 59 del 13-11-2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online il 02-12-2025 e vi rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li 02-12-2025

Il Responsabile della pubblicazione

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 59 del 13-11-2025

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 13-12-2025, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, 16-12-2025

Il Responsabile dell'esecutività

(Nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Lecco, 31 ottobre 2025

Al Sindaco
Sig. Luciano Barberio
SEDE

Al Segretario Comunale
Dott. Alessio Testoni
SEDE

All'assessore al bilancio
Avv. Gianluca Pinotti
SEDE

Al Responsabile del
Settore 1 – Servizi Finanziari, Tributi,
Personale e Polizia Locale
Dott. Giuseppe Cazzavillan
SEDE

Oggetto: **Trasmissione parere dell'Organo di Revisione n. 22 del 31 ottobre 2025.**

Si trasmette parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24.09.2025 avente ad oggetto: "MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA"

Distinti Saluti.

Il Revisore dei Conti
Dott. Francesco Galli



Parere n. 22 del 31 ottobre 2025

Il revisore dei conti Dott. Francesco Galli redige il presente parere al fine di deliberare sull'argomento all'ordine del giorno che reca:

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24.09.2025 avente ad oggetto: **"MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA"**.

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **57** in data **29/11/2024**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025-2027;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **68** in data **30/12/2024**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. **43** del **27/03/2025** è stato approvato lo schema di Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2024 nonché gli allegati previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e successivamente è stato rilasciato parere favorevole da parte dello scrivente (parere n. 10 del 04.04.2025);
- che con deliberazione n. **90** del **27.11.1998** è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali;
- che con deliberazione n. **25** del **26.05.2020** è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs. n. 218 del 19.06.1997: "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale";

La legge 160 del 30.12.2019: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", che ha previsto che l'Imposta Municipale Propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1;

Il D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997: "*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*", ed in particolare l'art. 52: "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*".

1. *Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi*

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. ..Omissis..;

La Legge n. 212 del 31.07.2000: *“Disposizioni in materia dello Statuto dei diritti del contribuente”*;

Il D. Lgs. n. 219 del 30.12.2023: *“Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”*;

Il D. Lgs. n. 13 del 12.02.2024: *“Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”*;

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della normativa di riferimento che ha apportato diverse novità nell'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione e che ha introdotto il principio del contraddittorio preventivo anche nella attività di accertamento dell'IMU e analiticamente descritte nella predetta proposta;

PRESO ATTO che la proposta al Consiglio Comunale delle modifiche al Regolamento risponde alle esigenze di adeguamento alle norme primarie sopra richiamate del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

PRESO ATTO che con le modifiche proposte al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria non è più necessario un Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione e che quindi è necessaria la sua abrogazione al fine di semplificare gli atti normativi di riferimento alla attività di contrasto dell'evasione fiscale e di gestione dell'imposta municipale propria;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 1 – Servizi Finanziari, Tributi, Personale e Polizia Locale;

Il Revisore Unico, dopo aver esaminato lo schema di regolamento IMU proposto con l'obiettivo di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalle norme primarie alla potestà regolamentare dell'Ente attesta che la variazione proposta è coerente con quanto previsto dalla normativa citata in premessa;

Il Revisore Unico, dopo avere esaminato la proposta di deliberazione che prevede anche l'abrogazione del Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione a decorrere dal 01.01.2026 attesta che l'abrogazione del Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 27.11.1998 risponde all'esigenza di semplificazione degli atti tributari;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso il Revisore Unico:

rilevata l'esigenza di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'IMU in ottemperanza alle variazioni delle norme citate in premessa;

Verificata la potestà regolamentare dell'Ente;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione per il Consiglio comunale in oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Francesco Galli



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26-05-2020	Proposta del 2025
Articolo 1 – Oggetto	Articolo 1 - Oggetto INVARIATO
<p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).</p> <p>2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.</p>	<p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).</p> <p>2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.</p>
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili INVARIATO
<p>1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.</p> <p>2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.</p> <p>3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla</p>	<p>1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.</p> <p>2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.</p> <p>3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla</p>

<p>base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.</p> <p>4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.</p> <p>5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.</p> <p>Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia</p>	<p>base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.</p> <p>4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.</p> <p>5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.</p> <p>Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia</p>
--	--

<p>Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.</p>	<p>Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. INVARIATO</p>
<p>1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.</p>	<p>1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.</p>
<p>Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili</p>	<p>Articolo 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili INVARIATO</p>
<p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.</p> <p>2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.</p> <p>4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:</p> <p>a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;</p>	<p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.</p> <p>2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.</p> <p>3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.</p> <p>4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:</p> <p>a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;</p>

<p>b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.</p> <p>5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).</p> <p>6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.</p>	<p>b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.</p> <p>5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).</p> <p>6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.</p>
<p>Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare</p>	<p>Articolo 5 - Versamenti effettuati da un contitolare INVARIATO</p>
<p>1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.</p>	<p>1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.</p>
<p>Articolo 6 – Differimento del termine di versamento</p>	<p>Articolo 6 – Differimento del termine di versamento INVARIATO</p>
<p>1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal <i>de cuius</i> sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal <i>de cuius</i> sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta</p>	<p>1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal <i>de cuius</i> sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal <i>de cuius</i> sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta</p>

<p>relativo all'anno successivo.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.</p> <p>3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.</p>	<p>relativo all'anno successivo.</p> <p>2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.</p> <p>3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.</p>
<p>Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato</p>	<p>Articolo 7 – Esenzione immobile dato in comodato INVARIATO</p>
<p>1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.</p> <p>2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.</p> <p>3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.</p> <p>4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le</p>	<p>1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.</p> <p>2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.</p> <p>3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.</p> <p>4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le</p>

<p>condizioni prescritte dai commi 1 e 2.</p> <p>5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6.</p>	<p>condizioni prescritte dai commi 1 e 2.</p> <p>5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6.</p>
<p>Articolo 8 - Versamenti minimi</p>	<p>Articolo 8 - Versamenti minimi INVARIATO</p>
<p>1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.</p>	<p>1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.</p>
<p>Articolo 9 - Interessi moratori</p>	<p>Articolo 9 - Interessi moratori INVARIATO</p>
<p>1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2. punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p>	<p>1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2,00 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p>
<p>Articolo 10 - Rimborsi e compensazione</p>	<p>Articolo 10 - Rimborsi e compensazione INVARIATO</p>
<p>1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 8.</p> <p>4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del</p>	<p>1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.</p> <p>2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 8.</p> <p>4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del</p>

<p>rimborso e con esso comunicata.</p> <p>5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.</p>	<p>rimborso e con esso comunicata.</p> <p>5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.</p>
<p>Articolo 11 – Accertamento esecutivo e rateazione</p>	<p>Articolo 11 – Accertamento esecutivo, avvio del contraddittorio preventivo e rateazione VARIATO</p>
<p>1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.</p> <p>2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.</p>	<p>1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.</p> <p>2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.</p> <p>3. Gli avvisi di accertamento automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione sono esclusi dall'applicazione del contraddittorio preventivo, previsto dall'art. 6 bis della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, così come modificato dal D.Lgs. 30 Dicembre 2023 n. 219. Per atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati si intendono tutti i provvedimenti che riguardano esclusivamente le violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti nelle banche dati nelle disponibilità del Comune di Ostiglia. Per atti di pronta liquidazione si intendono tutti i provvedimenti emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai</p>

<p>3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla Legge 160/19 o da apposito regolamento comunale.</p>	<p>contribuenti e dai dati in possesso del Comune di Ostiglia.</p> <p>4. Per gli avvisi di accertamento diversi da quelli indicati nel comma precedente che derivano da controlli non automatizzati, è prevista la partecipazione del contribuente alla fase istruttoria mediante la procedura del contraddittorio preventivo prevista dall'art. 6 bis della Legge 27 Luglio 2000, n. 212, così come modificato dal D.Lgs. 30 Dicembre 2023, n. 219. In tali casi, per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dello schema il contribuente può presentare controdeduzioni o, su apposita richiesta, accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo istruttorio.</p> <p>5. Nei casi di cui al comma 4, l'avviso di accertamento non può essere emesso dall'ufficio prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto per la presentazione delle controdeduzioni.</p> <p>6. Il contraddittorio preventivo non si applica altresì in tutti i casi in cui sussista fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>7. Per gli atti di cui al comma 3 rimane comunque sempre ferma la possibilità per l'ufficio di attivare un contraddittorio facoltativo fermo restando che, in questo caso, la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto.</p> <p>8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla Legge 160/19 o da apposito regolamento comunale.</p>
---	--

	<p style="text-align: center;">Articolo 12- Accertamento con adesione NUOVO ARTICOLO</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="794 297 1417 533">1. Il Comune, per la propria azione impositiva si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218 così come modificato dal D.Lgs 13/2024. <li data-bbox="794 533 1417 1037">2. Il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Pertanto, per l'imposta municipale propria, il ricorso all'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente in riferimento alle aree fabbricabili la cui base imponibile è appunto costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione determinati ai sensi dell'art. 1 comma 746 della Legge n. 160/2019. <li data-bbox="794 1037 1417 1384">3. Per gli avvisi che hanno per oggetto le aree fabbricabili soggetti al contraddittorio preventivo, lo schema di atto, di cui al precedente art. 24 comma 6, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni contiene anche l'invito alla presentazione dell'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. <li data-bbox="794 1384 1417 2042">4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto. L'istanza può essere presentata dal contribuente anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tal caso il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni. Il contribuente che si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 bis, primo periodo, dell'art. 6 del D.Lgs n. 218/1997 ss.mm.ii., non può presentare ulteriore istanza di accertamento con

	<p>adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero.</p> <p>5. Gli avvisi che hanno per oggetto le aree fabbricabili ma non sono soggetti al contraddittorio preventivo devono comunque contenere l'invito alla presentazione dell'istanza per la definizione dell'accertamento con adesione. In tal caso l'istanza di accertamento con adesione deve essere formulata dal contribuente entro i termini previsti per l'impugnazione del provvedimento innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218, così come modificato dal D.Lgs. 13/2024 e del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione.</p>
<p>Articolo 12- Entrata in vigore del regolamento</p>	<p>Articolo 13- Entrata in vigore del regolamento VARIATO</p>
<p>1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p> <p>2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p>	<p>1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 2026.</p> <p>2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p>